Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (60274589638204244216400941185044416859)**; Elena Lelli (33643516)
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente
ASLRM4-0078123-2026 del 30/10/2026 12:54:06

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4

PROTOCOLLO D'INTESA

per la difesa tecnica nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera

(art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026)

TRA

il **Tribunale ordinario di Tivoli**, con sede in Tivoli, viale Nicolò Arnaldi n. 19, in persona della Presidente, dott.ssa Laura Di Girolamo;

E

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli**, con sede in Tivoli, via Antonio del Re n. 24, in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Andrea Calice;

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli**, con sede presso il Tribunale di Tivoli, in persona della Presidente, avv. Eliana Lelli;

E

l'**Azienda sanitaria locale Roma 5**, con sede legale in via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (RM), in persona del Direttore generale, Dott.ssa Silvia Cavalli , o di suo delegato;

E

l'**Azienda sanitaria locale Roma 4**, con sede legale in Via Terme di Traiano, 39/A, 00053 Civitavecchia (RM), in persona del Direttore generale, Dott.ssa Rosaria Marino, o di suo delegato;

con l'adesione dei **Comuni del circondario del Tribunale di Tivoli** elencati nell'Allegato E, in persona dei rispettivi Sindaci o loro delegati, ai sensi dell'art. 16 (di seguito, «i Comuni»);

(di seguito, congiuntamente, «le Parti»)

M_DG.Tribunale di TIVOLI - Prot. 10/11/2026.0004703.U

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (60274589638204244216400941185044416859); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

PREMESSO CHE

a) gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplinano il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera: il sindaco lo dispone con ordinanza, su proposta motivata di un medico convalidata da un medico dell'unità sanitaria locale; l'ordinanza è notificata entro quarantotto ore dal ricovero al giudice tutelare, che entro le successive quarantotto ore provvede con decreto motivato a convalidarla o a non convalidarla;

b) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevedeva la comunicazione dell'ordinanza sindacale alla persona interessata o al suo legale rappresentante, l'audizione della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto; e, in via consequenziale, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona dell'ordinanza di proroga;

c) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2026, decisa il 6 luglio 2026 e depositata il 2 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 «nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi di cui in motivazione»;

d) al punto 12 del Considerato in diritto la Corte ha precisato tali garanzie: al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale la persona è avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in caso di mancata nomina è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale; il difensore di fiducia o d'ufficio è tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione della persona svolta dal giudice tutelare prima della convalida; il decreto motivato di convalida o di non convalida è notificato anche al difensore; analoghe garanzie valgono in caso di proroga del trattamento e della relativa convalida;

e) la Corte ha escluso che basti la sola facoltà di nominare un difensore di fiducia, perché essa sarebbe esercitata in concreto soltanto da chi conserva sufficiente lucidità e dispone di mezzi economici e di una rete familiare e sociale, e ha richiesto la difesa tecnica obbligatoria; quanto all'aggravio organizzativo, ha richiamato tutti i soggetti chiamati a darvi seguito, compresi quelli «preposti all'esercizio delle funzioni di amministrazione della giurisdizione» (punto 13);

f) l'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede l'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio nazionale forense, e l'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale affida al Consiglio nazionale forense la fissazione dei criteri generali per la nomina; il regolamento del Consiglio nazionale forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale prevede, tra le liste tenute dai Consigli dell'Ordine, il turno «Arrestati e atti urgenti», che assicura la reperibilità quotidiana dei difensori (artt. 12, comma 1, lettera b), e 15, comma 2, lettera b));

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

g) i termini di legge — quarantotto ore per la notificazione dell'ordinanza al giudice tutelare e quarantotto ore per la decisione — richiedono che un difensore sia designabile e reperibile in ogni giorno dell'anno, compresi i sabati e i festivi, e che possa partecipare senza ritardo all'audizione della persona interessata;

h) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia accompagna la comunicazione dell'ordinanza sindacale alla persona interessata, che compete all'autorità comunale e si esegue tramite la Polizia Locale; per questo il presente protocollo è aperto all'adesione dei Comuni del circondario; lo sottoscrivono le Aziende sanitarie locali Roma 5 e Roma 4, nel cui territorio ricadono i Comuni del circondario e presso i cui servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono di regola ricoverate le persone interessate, e dai quali si svolgono il colloquio con il difensore e l'audizione; lo sottoscrive anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, perché il pubblico ministero, che ha accesso al fascicolo telematico del procedimento, è sentito nel giudizio di ricorso al tribunale previsto dall'art. 35, ottavo comma e seguenti, della legge n. 833 del 1978 e partecipa al monitoraggio dell'attuazione delle garanzie;

i) la sentenza n. 157 del 2026 non disciplina il compenso del difensore d'ufficio; l'art. 74, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicura il patrocinio a spese dello Stato anche negli affari di volontaria giurisdizione, mentre l'art. 116 del medesimo decreto regola la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio con una disposizione dettata per il processo penale;

l) il presente protocollo ha natura organizzativa: non integra né deroga la legge, come risultante dalle pronunce della Corte costituzionale, e non vincola il giudice tutelare nell'esercizio della funzione giurisdizionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
2. Il protocollo disciplina le modalità operative con cui il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine, le Aziende sanitarie locali e i Comuni assicurano, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e delle sue proroghe, le garanzie della difesa tecnica stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2026, e con cui la Procura della Repubblica partecipa al monitoraggio della loro attuazione.
3. Il protocollo si applica ai procedimenti di competenza del giudice tutelare del Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge n. 833 del 1978. Non si applica al trattamento sanitario obbligatorio extraospedaliero, né al giudizio di ricorso al tribunale previsto dall'art. 35, ottavo comma, salvo quanto stabilito dall'art. 8, commi 3 e 4.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente protocollo si intende per:

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

a) «persona interessata»: la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera;

b) «ordinanza»: il provvedimento con cui il sindaco dispone il trattamento, ovvero la comunicazione con cui il sindaco trasmette al giudice tutelare la proposta di proroga ai sensi dell'art. 35, quarto comma;

c) «giudice tutelare»: il giudice tutelare del Tribunale di Tivoli e, nei giorni non lavorativi, il magistrato di turno secondo le tabelle dell'ufficio;

d) «cancelleria»: la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale, compreso il personale di turno nei giorni non lavorativi;

e) «turno»: il turno «Arrestati e atti urgenti» tenuto dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito dell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, di cui all'art. 4;

f) «servizio»: il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) presso il quale la persona interessata è ricoverata.

Art. 3 – Avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia

1. I Comuni, tramite gli operatori di Polizia Locale, comunicano l'ordinanza alla persona interessata, consegnandogliene copia, e le consegnano insieme con essa l'avviso conforme al modello dell'Allegato A, di regola al momento dell'esecuzione del trattamento e nel territorio del Comune che ha emesso l'ordinanza; chi esegue la consegna ne redige attestazione sottoscritta.
2. I Comuni notificano l'ordinanza al giudice tutelare tramite messo comunale, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge n. 833 del 1978, unitamente all'attestazione di consegna alla persona interessata e all'eventuale dichiarazione scritta o verbale di nomina del difensore di fiducia raccolti dagli operatori di Polizia Locale ai sensi del comma 4. Ne consegnano altresì copia, unitamente all'avviso e all'attestazione di consegna, al servizio presso il quale è eseguito il trattamento.
3. Se non risultano documentate la comunicazione dell'ordinanza alla persona interessata e la consegna dell'avviso da parte degli operatori di Polizia Locale, il giudice tutelare dispone gli adempimenti necessari perché la persona interessata ne sia informata e possa esercitare i propri diritti. Se la comunicazione e la consegna non sono state possibili a causa di documentate condizioni cliniche della persona che impediscano un'adeguata interlocuzione, il giudice tutelare stabilisce come provvedervi appena le condizioni lo consentano, avvalendosi, ove necessario, dei sanitari per la valutazione dell'andamento clinico. Restano ferme la competenza degli operatori di Polizia Locale per la comunicazione dell'ordinanza, per la consegna dell'avviso e per la raccolta dell'eventuale nomina del difensore di fiducia, salve diverse disposizioni del giudice tutelare, la designazione del difensore d'ufficio, che spetta in ogni caso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 5, e i termini dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978.
4. La persona interessata può nominare un difensore di fiducia anche oralmente agli operatori di Polizia Locale al momento della comunicazione dell'ordinanza; gli operatori ne redigono verbale e lo trasmettono senza ritardo al giudice tutelare con l'ordinanza. Può nominarlo

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

anche con dichiarazione scritta, sul modello dell'Allegato A o in altra forma, consegnata agli operatori di Polizia Locale o, successivamente, al difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare, che la trasmette senza ritardo alla cancelleria. Il personale sanitario del servizio non riceve dichiarazioni di nomina.

5. I Comuni eseguono, tramite gli operatori di Polizia Locale, anche in forma associata, le consegne e le notificazioni disposte dal giudice tutelare ai sensi del comma 3 e dell'art. 8, comma 2, e comunicano alla cancelleria un recapito PEC e un recapito telefonico della Polizia Locale per le comunicazioni urgenti, aggiornandoli a ogni variazione. I Comuni eseguono inoltre le consegne e le notificazioni loro richieste da altri Comuni ai sensi del comma 3 e dell'art. 8, comma 2, quando la persona interessata è ricoverata in una struttura situata nel loro territorio.

6. Finché la persona interessata non vi ha provveduto, la nomina del difensore di fiducia può essere fatta dal suo legale rappresentante, ove esistente, da un prossimo congiunto, dal convivente di fatto o dal fiduciario nominato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, valorizzando, in quanto compatibile, la ratio dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura penale. Il giudice tutelare valuta la nomina, tenendo conto anche dell'eventuale ruolo di chi ha effettuato la nomina nella richiesta del trattamento, e ne cura la comunicazione alla persona interessata, ove possibile prima dell'audizione; la volontà della persona prevale in ogni caso. La valutazione è compiuta al momento della designazione prevista dall'art. 5, comma 2: se la nomina non è ritenuta efficace, il giudice tutelare designa il difensore d'ufficio. Se la persona interessata non conferma la nomina, anche in sede di audizione, il difensore così nominato cessa dalle funzioni e il giudice tutelare designa senza ritardo il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 5; l'audizione ha comunque luogo.

7. Se la persona interessata ha difficoltà di comprensione della lingua italiana, ciascun Comune può consegnarle l'avviso anche in una traduzione nella sua lingua, da esso predisposta.

Art. 4 – Turno dei difensori d'ufficio

1. Il difensore d'ufficio è individuato tra gli iscritti nell'elenco unico nazionale di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, attingendo al turno «Arrestati e atti urgenti» tenuto dal Consiglio dell'Ordine, senza istituzione di liste o turni riservati ai procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Il Consiglio dell'Ordine assicura alla cancelleria, compreso il personale di turno nei sabati e nei giorni festivi, l'accesso alla piattaforma telematica di gestione del turno o, in mancanza, la disponibilità del turno aggiornato, e comunica senza ritardo ogni variazione.

3. L'avvocato inserito nel turno ha l'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 29, comma 7, delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il Tribunale comunica al Consiglio dell'Ordine i casi di mancata risposta, ai fini della vigilanza prevista dal comma 6 del medesimo articolo.

4. Il turno organizza l'individuazione del difensore. La designazione resta atto del giudice tutelare.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

5. Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione, il tavolo tecnico di cui all'art. 14 verifica, sulla base dei dati raccolti, i casi di irreperibilità o indisponibilità dei difensori di turno. Se emergono criticità, il Consiglio dell'Ordine valuta l'istituzione di una lista dedicata ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Consiglio nazionale forense, ferma l'applicazione di eventuali disposizioni specifiche adottate dal Consiglio nazionale forense.

Art. 5 – Designazione del difensore d'ufficio

1. Ricevuta l'ordinanza, se non risulta nominato un difensore di fiducia, o se la nomina fatta ai sensi dell'art. 3, comma 6, non è ritenuta efficace dal giudice tutelare, la cancelleria individua il difensore di turno secondo l'ordine del turno e lo contatta per telefono per verificarne la reperibilità. Se il difensore non risponde entro [trenta] minuti dal primo tentativo di contatto o non è disponibile, la cancelleria contatta il successivo nell'ordine del turno; se nessuno è reperibile, richiede un nominativo all'ufficio centralizzato di cui all'art. 29, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
2. Il giudice tutelare, con un unico decreto (Allegato B), designa difensore d'ufficio l'avvocato reperito dalla cancelleria ai sensi del comma 1 e fissa l'audizione, indicandone giorno, ora e collegamento.
3. La cancelleria inserisce senza ritardo il difensore designato nel fascicolo telematico e gli comunica il decreto con le modalità del processo civile telematico, che ne assicurano la ricezione al suo indirizzo PEC; lo avverte inoltre per telefono della designazione e dell'orario dell'audizione e annota l'ora e l'esito del contatto.
4. Se la persona interessata nomina un difensore di fiducia dopo la designazione, il difensore d'ufficio cessa dalle funzioni, secondo il principio dell'art. 97, comma 6, del codice di procedura penale. La cancelleria inserisce nel fascicolo telematico il difensore di fiducia, lo avverte con le modalità del comma 3 e comunica la cessazione al difensore d'ufficio.
5. Il difensore di fiducia nominato prima della designazione è inserito nel fascicolo telematico e avvertito con le modalità del comma 3. Se non è reperibile o non partecipa all'audizione, si applica l'art. 7, comma 4.

Art. 6 – Accesso agli atti e colloquio con la persona interessata

1. Con l'inserimento nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 5, il difensore ha immediata visibilità dell'ordinanza, della proposta medica motivata, della relativa convalida e degli altri atti trasmessi al giudice tutelare, dei quali può estrarre copia; può consultarli e acquisirli anche in cancelleria.
2. Il difensore può conferire con la persona interessata prima dell'audizione, in un colloquio distinto da questa, presso il servizio o mediante collegamento audiovisivo o telefonico che assicuri la riservatezza della comunicazione e un'effettiva interlocuzione, con modalità adeguate alle condizioni della persona e compatibili con le esigenze terapeutiche e organizzative del servizio. Il colloquio si svolge in condizioni che ne assicurino la riservatezza, secondo le modalità organizzative stabilite dal servizio, al quale resta la responsabilità dell'organizzazione del reparto. Se, secondo la valutazione dei sanitari, le condizioni della persona non consentono che il colloquio si svolga in presenza senza rischi,

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

esso avviene mediante collegamento audiovisivo o telefonico. L'Azienda sanitaria locale competente indica al Tribunale il locale in cui il colloquio può svolgersi.

3. Il difensore usa gli atti e le informazioni ricevuti, compresi i dati relativi alla salute contenuti nella proposta medica e nella relativa convalida, esclusivamente per la difesa della persona interessata.

Art. 7 – Audizione

1. Il giudice tutelare sente la persona interessata prima di decidere sulla convalida. L'audizione si svolge mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso l'applicativo Microsoft Teams, con la persona interessata collegata dal servizio presso il quale è ricoverata, in un locale che assicuri la riservatezza. Il Tribunale chiede al servizio di predisporre il collegamento; il giudice tutelare può sentire il personale sanitario sulle condizioni più adatte allo svolgimento dell'audizione e stabilisce se un operatore sanitario resti presente durante l'audizione o sia sentito per informazioni sulle condizioni della persona.
2. Il giudice tutelare fissa l'audizione in modo che tra l'avviso al difensore, di fiducia o d'ufficio, e l'audizione intercorrano, di regola e compatibilmente con i termini di legge, non meno di due ore. Salvo diversa scelta del difensore, la sua partecipazione all'audizione avviene tramite collegamento Teams; in alternativa, il difensore può partecipare presso il servizio.
3. Il difensore può formulare osservazioni e richieste e produrre documenti, dei quali il giudice tutelare dà atto nel verbale.
4. In conformità al punto 12 della sentenza n. 157 del 2026, che prevede che il difensore tempestivamente avvertito possa partecipare all'audizione, se il difensore, di fiducia o d'ufficio, non compare o non si collega, l'audizione ha comunque luogo e il giudice tutelare dà atto nel verbale dell'avviso dato e della mancata partecipazione.
5. Se la persona interessata ha difficoltà di comprensione della lingua italiana, la struttura sanitaria di ricovero mette a disposizione per l'audizione un mediatore culturale, ove prontamente reperibile. Il giudice tutelare può nominare interprete, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del codice di procedura civile, anche il mediatore così messo a disposizione; l'interprete partecipa all'audizione mediante collegamento Teams o presso il servizio.
6. Le informazioni assunte e gli accertamenti disposti dal giudice tutelare sono documentati nel fascicolo prima della decisione, ove i tempi lo consentano.
7. Se il collegamento non è tecnicamente possibile, il giudice tutelare dispone quanto necessario per assicurare l'audizione nei termini di legge, dandone atto nel verbale.

Art. 8 – Decreto e comunicazioni

1. Il decreto motivato di convalida o di non convalida, redatto anche secondo lo schema dell'Allegato C, è comunicato al sindaco e notificato alla persona interessata o al suo legale

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

rappresentante, ove esistente, e al difensore. Esso è altresì comunicato, a cura della cancelleria, al responsabile del servizio.

2. Il decreto è notificato al difensore a cura della cancelleria, per via telematica, al suo indirizzo PEC. La notificazione alla persona interessata è eseguita dal Comune che ha emesso l'ordinanza, tramite gli operatori di Polizia Locale, i quali, se la persona è ricoverata nel territorio di un altro Comune, possono richiederla alla Polizia Locale di quel Comune; restano salve diverse modalità disposte dal giudice tutelare, e la notificazione non è affidata al personale sanitario del servizio.
3. Il difensore informa la persona interessata del contenuto del decreto, della facoltà di proporre ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 35, ottavo comma, della legge n. 833 del 1978 e della facoltà di stare in giudizio senza ministero di difensore prevista dal decimo comma del medesimo articolo. L'informazione data dal difensore non sostituisce la notificazione prevista dal comma 2.
4. La designazione d'ufficio non si estende al giudizio di ricorso al tribunale. L'assistenza in quel giudizio richiede un mandato della persona interessata.

Art. 9 – Proroga e cessazione del trattamento

1. Quando riceve la comunicazione del sindaco relativa alla proroga del trattamento ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, il giudice tutelare applica, in quanto compatibili, gli articoli da 3 a 8, fermo quanto previsto dal comma 2.
2. Il difensore, di fiducia o d'ufficio, che ha assistito la persona interessata nella convalida la assiste anche nella convalida della proroga, salvi revoca, rinuncia o impedimento. In caso di impedimento del difensore d'ufficio, il giudice tutelare designa il difensore di turno individuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 5, comma 1.
3. La cancelleria comunica al difensore la notizia della cessazione del trattamento pervenuta ai sensi dell'art. 35, quinto comma.

Art. 10 – Giorni non lavorativi

1. Nei sabati e nei giorni festivi le attività attribuite alla cancelleria dal presente protocollo sono svolte dal personale di turno, con gli strumenti del processo civile telematico e per telefono.
2. Il Tribunale assicura che il personale di turno nei sabati e nei giorni festivi possa accedere alla piattaforma di gestione del turno ai sensi dell'art. 4, comma 2, e comunica al Consiglio dell'Ordine i recapiti del personale di cancelleria di turno, con ogni variazione.

Art. 11 – Compenso del difensore d'ufficio

1. Il difensore d'ufficio informa la persona interessata della possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e, se essa lo richiede, la assiste nella redazione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva relativa al reddito.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (60274589638204244216400941185044416859); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

2. Il difensore d'ufficio presenta l'istanza al Consiglio dell'Ordine di Tivoli, competente ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il Consiglio dell'Ordine la esamina con priorità, nella prima adunanza utile, e comunque entro il termine dell'art. 126 del medesimo decreto.
3. Se la persona assistita dal difensore d'ufficio è ammessa al patrocinio, il giudice tutelare liquida il compenso ai sensi degli artt. 82, 83 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e le ordinarie modalità di quantificazione, dopo aver ricevuto la delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine, anche con decreto successivo alla definizione della fase di convalida o di proroga, come consente l'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del medesimo d.P.R. Il compenso del difensore di fiducia resta regolato dalla disciplina generale.
4. Se la persona non chiede o non ottiene l'ammissione, il difensore d'ufficio può chiedere il compenso alla persona assistita. Se dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito, può chiedere la liquidazione ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002. Le Parti danno atto che l'applicabilità di tale disposizione al procedimento di convalida non è stata ancora accertata e che la decisione spetta al giudice.
5. Le Parti verificano l'andamento delle istanze e delle liquidazioni nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 14 e, entro [sei] mesi dalla sottoscrizione, ne riferiscono congiuntamente al Ministero della giustizia, segnalando la lacuna normativa e le soluzioni prospettabili. Le Parti adeguano il presente articolo a ogni sopravvenuta disciplina normativa o indicazione giurisprudenziale.

Art. 12 – Formazione

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione, e poi con cadenza almeno annuale, il Consiglio dell'Ordine organizza per gli avvocati del Foro di Tivoli iscritti nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio un corso di formazione di durata non inferiore a otto ore sui seguenti temi:
   a) disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alle sentenze n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026;
   b) garanzie dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
   c) comunicazione con la persona in condizione di sofferenza psichica;
   d) organizzazione dei servizi per la salute mentale del territorio.
2. Il Tribunale assicura la partecipazione di magistrati come relatori e promuove il coinvolgimento della struttura territoriale di formazione decentrata della Scuola superiore della magistratura e dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Il Consiglio dell'Ordine riconosce i crediti formativi secondo il proprio regolamento.
4. La partecipazione al corso non costituisce requisito né criterio preferenziale per la designazione dei difensori d'ufficio.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Art. 13 – Referenti e comunicazioni

1. Il Tribunale indica come referenti la dott.ssa Ermelinda Di Martino e il funzionario responsabile della cancelleria della volontaria giurisdizione, sig. Maria Pasquali (PEC volgiurisdizione.tribunale.tivoli@giustiziacert.it).

2. Il Consiglio dell'Ordine indica come referente il consigliere avv. Tommaso Giustiniano (PEC comunicazioni@pecavvocatitivoli.it tommaso.giustiniano@pecavvocatitivoli.it.

3. Ciascun Comune indica un proprio referente nell'atto di adesione; i Comuni possono designare d'intesa tra loro uno o più referenti comuni per il tavolo tecnico di cui all'art. 14.

4. La Procura della Repubblica indica come referente il Sostituto Procuratore dr. Antonio Altobelli (PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it).

5. 4 L'Azienda sanitaria locale Roma 5 indica come referente il dott. Giuseppe Nicolò dipartimento.salutementale@pec.aslroma5.it;

6. L'Azienda sanitaria locale Roma 4 indica come referente la dott.ssa Carola Celozzi direzione.dsm@aslroma4.it.

7. 5. Le comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo PEC.

Art. 14 – Tavolo tecnico e monitoraggio

1. È istituito un tavolo tecnico composto dai referenti delle Parti e dei soggetti aderenti, che si riunisce ogni tre mesi nel primo anno e poi ogni sei mesi.
2. Il Tribunale, anche con il supporto dell'Ufficio per il processo, rileva in forma anonima e aggregata:
   a) il numero dei procedimenti di convalida e di proroga;
   b) il numero delle designazioni d'ufficio e delle nomine di fiducia;
   c) i casi in cui il difensore non è stato reperito o non è comparso;
   d) i tempi intercorsi tra ricezione dell'ordinanza, designazione del difensore e audizione;
   e) il numero delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il loro esito e le liquidazioni disposte.
3. Il tavolo tecnico propone alle Parti le modifiche del protocollo e dei modelli allegati.

Art. 15 – Impegni delle Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali, per i servizi psichiatrici di diagnosi e cura di rispettiva competenza, si impegnano a:
   a) consentire alla persona interessata di contattare il difensore di fiducia;
   b) consentire il colloquio di cui all'art. 6, comma 2, e indicare il locale in cui può svolgersi;

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

c) mettere a disposizione un locale riservato e i mezzi tecnici per l'audizione mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell'art. 7, comma 1;

d) in caso di difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte della persona interessata, mettere a disposizione un mediatore culturale per l'audizione, ove prontamente reperibile, ai sensi dell'art. 7, comma 5.

2. Le Aziende sanitarie locali portano il protocollo a conoscenza dei Dipartimenti di salute mentale e dei servizi interessati.

Art. 16 – Adesioni

1. I Comuni del circondario elencati nell'Allegato E aderiscono al protocollo con atto conforme al modello dell'Allegato D, sottoscritto con firma digitale dal Sindaco o da un suo delegato e trasmesso a mezzo PEC al Tribunale, che lo conserva unitamente all'originale del protocollo e ne dà comunicazione alle altre Parti. Con l'adesione il Comune assume la qualità di Parte e gli impegni previsti per i Comuni, e indica il proprio referente e i recapiti della Polizia Locale di cui all'art. 3, comma 5.
2. Possono aderire al protocollo, con atto scritto trasmesso a mezzo PEC al Tribunale, altre Aziende sanitarie locali o strutture sanitarie presso le quali siano ricoverate persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio disposto dai sindaci dei Comuni del circondario; con l'adesione esse assumono gli impegni previsti dall'art. 15 e indicano un proprio referente.
3. Il Tribunale tiene l'elenco aggiornato delle adesioni e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti e i soggetti aderenti trattano i dati personali, compresi quelli relativi alla salute, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei soli limiti necessari all'esecuzione del protocollo.
2. I dati del monitoraggio sono rilevati e diffusi soltanto in forma anonima e aggregata.

Art. 18 – Clausola di salvaguardia

1. Le garanzie disciplinate dal presente protocollo derivano dalla legge, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2026; il protocollo ne regola soltanto l'attuazione organizzativa.
2. Il protocollo non limita l'autonomia del giudice tutelare nella conduzione del procedimento né i diritti della persona interessata e del difensore.
3. Se sopravvengono modifiche normative o orientamenti giurisprudenziali incompatibili con il protocollo, le Parti lo adeguano; nelle more prevale la disciplina sopravvenuta.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Art. 19 – Disciplina transitoria

1. Fino a quando la cancelleria non dispone dell'accesso alla piattaforma di gestione del turno ai sensi dell'art. 4, comma 2, il nominativo del difensore di turno è richiesto all'ufficio centralizzato di cui all'art. 29, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale o al Consiglio dell'Ordine.
2. Le Parti danno atto che la sentenza n. 157 del 2026 produce effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Nei confronti dei Comuni che non hanno ancora aderito al protocollo, il Tribunale trasmette ai sindaci il modello dell'Allegato A e chiede che l'ordinanza sia comunicata alla persona interessata, e l'avviso le sia consegnato, dagli operatori di Polizia Locale con le modalità dell'art. 3.

Art. 20 – Durata, recesso e pubblicità

1. Il protocollo è sottoscritto con firma digitale dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine e dalle Aziende sanitarie locali Roma 5 e Roma 4. Entra in vigore tra i firmatari alla data dell'ultima sottoscrizione e, per ciascun Comune e per ciascun altro soggetto aderente, dalla data in cui il suo atto di adesione perviene al Tribunale. Ha durata sperimentale di dodici mesi, decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione; alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, salva disdetta di una delle Parti comunicata a mezzo PEC con preavviso di trenta giorni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento con preavviso di trenta giorni comunicato a mezzo PEC. Il recesso di un Comune o di un altro soggetto aderente ha effetto soltanto nei suoi confronti.
3. Il protocollo è pubblicato sui siti istituzionali del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine ed è trasmesso al Presidente della Corte d'appello di Roma, al Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'ufficio centralizzato distrettuale; è trasmesso inoltre, a cura del Tribunale, ai Sindaci dei Comuni del circondario, unitamente al modello di atto di adesione dell'Allegato D.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegati

All. A Avviso alla persona interessata, dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e attestazione di consegna

All. B Decreto di designazione del difensore d'ufficio e di fissazione dell'audizione

All. C Schema di decreto di convalida o di non convalida

All. D Modello di atto di adesione dei Comuni

All. E Elenco dei Comuni del circondario del Tribunale di Tivoli

Tivoli, _____

Per il Tribunale ordinario
di Tivoli — La Presidente

Dr.ssa Laura Di Girolamo

LAURA DI GIROLAMO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
27.10.2026 09:59:15
GMT+01:00

Per la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli — Il Procuratore

Dott. Andrea Calice

ANDREA CALICE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
27.10.2026 11:17:48 GMT+01:00

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Tivoli — La Presidente

avv. Eliana Lelli

Firmato digitalmente da:
Eliana Lelli
Data: 29/10/2026 11:09:07

Per l'Azienda sanitaria locale Roma 5
Il Direttore generale

Dott. Silvia Cavalli

Per l'Azienda sanitaria locale Roma 4
Il Direttore generale

Dott.ssa Rosaria Marino

[Documento sottoscritto con firma digitale]

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ALLEGATO A

COMUNE DI [•]

AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

(art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026)

Gentile Signora, gentile Signore,

con l'ordinanza n. [•] del [•], che Le viene consegnata insieme con questo avviso, il Sindaco di [•] ha disposto che Lei sia curato/a in ospedale anche senza il Suo consenso (trattamento sanitario obbligatorio). La legge Le riconosce questi diritti:

1. Un giudice, il **giudice tutelare del Tribunale di Tivoli**, deve decidere entro breve tempo se confermare («convalidare») il trattamento. **Prima di decidere, il giudice La ascolterà** in videocollegamento dal reparto.
2. **Lei ha diritto di essere assistito/a da un avvocato.** Può scegliere un avvocato di Sua fiducia: può indicarlo nel modulo qui sotto, oppure dirlo a voce agli operatori di Polizia Locale che Le consegnano questo avviso, o in seguito all'avvocato d'ufficio che Le sarà assegnato. Se non può farlo Lei, possono indicarlo il Suo legale rappresentante, un Suo prossimo congiunto (ad esempio il coniuge o la parte dell'unione civile, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella), il Suo convivente di fatto o il fiduciario che ha nominato nelle Sue disposizioni anticipate di trattamento, ma la Sua volontà prevale sempre.
3. Se non sceglie un avvocato, **il giudice Le assegnerà un avvocato d'ufficio**. L'avvocato può parlare con Lei, esaminare gli atti e partecipare al Suo incontro con il giudice.
4. Se il Suo reddito è basso, può chiedere che il compenso dell'avvocato sia pagato dallo Stato (**patrocinio a spese dello Stato**). L'avvocato La aiuterà a presentare la domanda. Se non chiede o non ottiene il patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato d'ufficio può chiederLe il pagamento del compenso.
5. Riceverà la decisione del giudice. Se il trattamento è confermato, Lei, o chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tribunale.

DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,

☐ nomino mio difensore di fiducia l'avv. _____, del Foro di _____, tel. _____, PEC _____;

☐ non intendo, per ora, nominare un difensore di fiducia.

Luogo _____, data _____, ora _____

Firma _____

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

Il/La sottoscritto/a _____, operatore di Polizia Locale del Comune di _____, attesta di aver consegnato copia dell'ordinanza e il presente avviso alla persona sopra indicata il _____ alle ore _____, presso _____.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

☐ La persona ha sottoscritto la dichiarazione.

☐ La persona ha nominato oralmente difensore di fiducia l'avv. _____ (verbale allegato).

☐ La persona non ha potuto o voluto sottoscrivere o ricevere l'atto. Osservazioni: _____

Firma _____

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ALLEGATO B

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il giudice tutelare

N. _____ R.G. V.G.

DECRETO DI DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO E DI FISSAZIONE DELL'AUDIZIONE

Il giudice tutelare,

vista l'ordinanza n. _____ del _____, pervenuta il _____ alle ore _____, con cui il Sindaco di _____ ha disposto [il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera] [la proroga del trattamento sanitario obbligatorio] nei confronti di _____, nato/a a _____ il _____, ricoverato/a presso _____;

visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026;

rilevato che la persona non ha nominato un difensore di fiducia;

DESIGNA

quale difensore d'ufficio della persona interessata l'avv. _____, del Foro di Tivoli, iscritto/a nell'elenco unico nazionale di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di turno nella lista «Arrestati e atti urgenti» e reperito/a dalla cancelleria;

FISSA

l'audizione della persona interessata per il giorno _____ alle ore _____ mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso l'applicativo Microsoft Teams, con il seguente collegamento: _____;

DISPONE

che la cancelleria inserisca il difensore nel fascicolo telematico, gli comunichi il presente decreto con le modalità del processo civile telematico e lo avverta per telefono;

che il presente decreto sia comunicato al responsabile del servizio presso il quale la persona è ricoverata, per la predisposizione del collegamento e del colloquio con il difensore;

[eventuale] che, non risultando dagli atti la comunicazione dell'ordinanza e la consegna dell'avviso di cui all'Allegato A, gli operatori di Polizia Locale del Comune di _____ vi provvedano [appena le condizioni cliniche della persona interessata lo consentano];

Tivoli, _____, ore _____ Il giudice tutelare

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ANNOTAZIONI DI CANCELLERIA

Difensore di turno contattato per telefono al n. _____ alle ore _____; esito: _____.

[Eventuale] Difensore successivo nell’ordine del turno contattato alle ore _____; esito: _____.

Difensore inserito nel fascicolo telematico il _____ ore ____; decreto comunicato al servizio il _____ ore ____.

Il funzionario / L’operatore _____

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ALLEGATO C

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il giudice tutelare

N. _____ R.G. V.G.

DECRETO DI [CONVALIDA] [NON CONVALIDA] DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA [E DELLA SUA PROROGA]

Il giudice tutelare,

vista l'ordinanza n. _____ del _____, pervenuta il _____ alle ore _____, con cui il Sindaco di _____ ha disposto [il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera] [la proroga del trattamento per ulteriori _____ giorni] nei confronti di _____;

visti la proposta motivata del dott. _____ del _____ e la convalida del dott. _____ del _____;

visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come risultanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026;

dato atto che l'ordinanza è stata comunicata alla persona interessata il _____ e che la persona è stata avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia [il _____ dagli operatori di Polizia Locale] [il _____, su disposizione del giudice tutelare];

dato atto che la persona è assistita dall'avv. _____, [di fiducia] [d'ufficio, designato con decreto del _____], avvisato il _____ alle ore _____, che [ha partecipato] [non ha partecipato] all'audizione [e ha formulato osservazioni];

dato atto che la persona è stata sentita il _____ mediante collegamento audiovisivo a distanza, come da verbale in atti;

assunte le informazioni _____ e disposti gli accertamenti _____;

OSSERVA

[Motivazione sui presupposti dell'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978: a) esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) mancata accettazione degli interventi da parte della persona; c) assenza delle condizioni e delle circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona e delle deduzioni del difensore. In caso di proroga: persistenza dei presupposti e durata presumibile indicata. Eventuali provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 35, sesto comma.]

P.Q.M.

☐ **CONVALIDA** il provvedimento sopra indicato;

☐ **NON CONVALIDA** il provvedimento sopra indicato e dà atto che il Sindaco deve disporre la cessazione del trattamento ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 833 del 1978;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato al Sindaco di _____ e al responsabile del servizio; che sia notificato al difensore per via telematica e alla persona interessata [e al legale rappresentante, _____] tramite gli operatori di Polizia Locale del Comune di _____.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

[eventuale] **LIQUIDA** all'avv. _____, per la fase di [convalida] [convalida della proroga], essendo la persona interessata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli del _____, il compenso di euro _____, oltre accessori di legge, ai sensi degli artt. 82, 83 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Tivoli, _____, ore _____ Il giudice tutelare

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ALLEGATO D

COMUNE DI _____

ATTO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFESA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA

(art. 16 del protocollo)

Il/La sottoscritto/a _____, Sindaco del Comune di _____ [ovvero: delegato/a dal Sindaco con atto n. _____ del _____],

visto il protocollo d'intesa per la difesa tecnica nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, sottoscritto dal Tribunale ordinario di Tivoli, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e dalle Aziende sanitarie locali Roma 5 e Roma 4, entrato in vigore il _____;

DICHIARA

che il Comune di _____ aderisce al protocollo, assumendo la qualità di Parte e gli impegni previsti per i Comuni, in particolare dagli artt. 3 e 8, comma 2;

COMUNICA

a) referente del Comune (art. 13, comma 2): _____, tel. _____, PEC _____;
b) recapiti della Polizia Locale per le comunicazioni urgenti (art. 3, comma 5): PEC _____, tel. _____;
c) [eventuale] esercizio delle funzioni di Polizia Locale in forma associata con i Comuni di _____.

Il Comune si impegna a comunicare senza ritardo alla cancelleria ogni variazione dei recapiti indicati.

Luogo e data _____

Il Sindaco o suo delegato

_____

[Documento sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC al Tribunale ordinario di Tivoli, all'indirizzo presidente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it]

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - A1WKV06
Prot. 0053271 del 29/10/2026 - Entrata
Firmatari: **ANDREA CALICE (6027458963820424421640094118504441685 9); Eliana Lelli (33643516)**
Impronta informatica: 590b97dcba20b59512ad3c7eee567d51198ed332830afdab837301d68ca6d0c3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ALLEGATO E

COMUNI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TIVOLI

1. Affile
2. Agosta
3. Anticoli Corrado
4. Arcinazzo Romano
5. Arsoli
6. Bellegra
7. Camerata Nuova
8. Campagnano di Roma
9. Canterano
10. Capena
11. Capranica Prenestina
12. Casape
13. Castel Madama
14. Castel San Pietro Romano
15. Castelnuovo di Porto
16. Cave
17. Cerreto Laziale
18. Cervara di Roma
19. Ciciliano
20. Cineto Romano
21. Civitella San Paolo
22. Fonte Nuova
23. Formello
24. Gallicano nel Lazio
25. Genazzano
26. Gerano
27. Guidonia Montecelio
28. Jenne
29. Licenza
30. Magliano Romano
31. Mandela
32. Marano Equo
33. Marcellina
34. Mazzano Romano
35. Mentana
36. Monteflavio
37. Montelibretti
38. Monterotondo
39. Montorio Romano
40. Moricone
41. Morlupo
42. Nerola
43. Nespolo
44. Olevano Romano
45. Palestrina
46. Palombara Sabina
47. Percile
48. Pisoniano
49. Poli
50. Riano
51. Rignano Flaminio
52. Riofreddo
53. Rocca Canterano
54. Rocca di Cave
55. Rocca Santo Stefano
56. Roccagiovine
57. Roiate
58. Roviano
59. Sacrofano
60. Sambuci
61. San Cesareo
62. San Gregorio da Sassola
63. San Polo dei Cavalieri
64. San Vito Romano
65. Sant'Angelo Romano
66. Sant'Oreste
67. Saracinesco
68. Subiaco
69. Tivoli
70. Turania
71. Vallepietra
72. Vallinfreda
73. Vicovaro
74. Vivaro Romano
75. Zagarolo